



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. (...);

letti gli atti della causa, sentite le parti, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 12.05.2023;

rilevato come l'esecutata (...), con memoria depositata in data 13.04.2023, abbia formulato le seguenti richieste: "1) provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale in ordine all'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; 2) qualora la presenza di quanto sopra esposto risulti già evidente in base agli elementi di diritto e fatto già in atti - all'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - informare le parti e avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex [art. 650](#) c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; 3) non procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del Giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex [art. 649](#) c.p.c. del debitore consumatore. Si insta, pertanto, affinché l'esperimento di vendita fissato per il giorno 27 giugno 2023 così come da avviso emesso dal Professionista Delegato venga sospeso in attesa dei provvedimenti che saranno adottati nell'ambito del giudizio di opposizione tardiva ex [art. 650](#) c.p.c. dal Giudice dell'Opposizione su richiesta ex [art. 649](#) c.p.c. il cui eventuale provvedimento di sospensione avrà effetti sulla presente procedura esecutiva ai sensi dell'[art. 623](#) c.p.c.";

considerato come la parte debitrice, a sostegno dell'istanza formulata, abbia dedotto la nullità della clausola contenuta al punto 5) del contratto di fidejussione posto a sostegno dell'azione monitoria, laddove prevede la deroga al disposto dell'[art. 1957](#) c.c. in quanto si porrebbe "in contrasto con le disposizioni di cui agli [artt. 33](#) e 34 comma quarto del [Codice del Consumo](#)", richiedendo l'assegnazione del termine per proporre opposizione ex [art. 650](#) c.p.c. al fine di dedurre la predetta nullità e conseguentemente eccepire la decadenza della controparte per non aver proposto entro il termine di sei mesi le azioni nei confronti della società debitrice principale;

osservato come le Sezioni Unite della Suprema Corte, di recente, nel fornire tra l'altro una chiave di lettura e una interpretazione alle plurime questioni poste dalla CGCE in tema di diritto del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di dedurre anche ex officio la nullità di singole clausole a fronte di un decreto ingiuntivo non oggetto di opposizione e come tale passato in giudicato (cfr. tra le altre Corte europea di Giustizia - causa C-600/19, I.B., cause riunite C-693/19, S.P., C-831/19, B.D.B., causa C-725/19, I.L.R., causa C-869/19, U.B.), abbiano affermato con i riguardo alla fase esecutiva i seguenti principi di diritto: "Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'[art. 650](#) c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'[art. 649](#) c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito" (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023);



osservato come nel caso di specie, pur non trovandosi al cospetto di una ipotesi di c.d. giudicato implicito, conseguente ad un decreto ingiuntivo non oggetto di opposizione, bensì alla diversa fattispecie nella quale l'opposizione sia stata svolta ma il presunto vizio non sia stato dedotto dalla parte opponente (cfr. sentenza Tribunale di Torino n. 281/2016 che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1861/2013), questione non affrontata espressamente delle Sezioni Unite ancorché richiamata dal Procuratore Generale nelle proprie conclusioni, l'eventuale estensione dei predetti principi dovrà essere oggetto di esame da parte del giudice della opposizione tardiva, senza che emergano tuttavia allo stato e nei limiti della cognizione propria del giudice dell'esecuzione ragioni ostative all'assegnazione del predetto termine;

rilevato, inoltre, come la fattispecie esaminata presenta una ulteriore peculiarità correlata alla natura della censura sollevata dalla parte debitrice e alla posizione soggettiva della predetta, tenuto conto che la Suprema Corte, solo di recente e in ogni caso dopo l'emissione del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva e del correlato giudizio di opposizione, nel dare seguito anche in questo caso a pronunce della Corte di Giustizia, abbia affermato che nel contratto di fidejussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, D.), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fidejussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fidejussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fidejussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa; cfr. [Cass. VI-1, 16 gennaio 2020, n. 742](#) (conf. [Cass. VI-3, 3 dicembre 2020, n. 27618](#); [Cass. VI-3, 15 settembre 2021, n. 24993](#); [Cass. VI-3, 14 ottobre 2021, n. 28217](#); [Cass. VI-3, 16 novembre 2021, n. 34515](#));

considerato, pertanto, come alla luce dei principi espressi tanto dalla Corte di Giustizia quanto dalle Sezioni Unite, pur riservando al giudice della cognizione ex [art. 650](#) c.p.c. ogni valutazione in ordine alla applicabilità dei predetti principi anche all'ipotesi di giudicato formatosi a cognizione piena a seguito di opposizione avverso il decreto ingiuntivo laddove la nullità non sia stata dedotta dalla parte e/o rilevata dal giudice, nonché ogni valutazione correlata alla specifica natura della censura svolta e alla conseguente ipotetica decadenza del creditore ex [art. 1957](#) c.c., debba essere da un lato assegnato il termine alla parte istante per proporre l'opposizione c.d. tardiva e, dall'altro, differito lo svolgimento dell'eventuale gara tra gli offerenti in relazione alla vendita fissata al giorno 27.06.2023 a data successiva alla pronuncia sull'istanza di sospensione ex [art. 649](#) c.p.c.;

P.Q.M.

avverte parte debitrice che ha facoltà di proporre opposizione ex [art. 650](#) c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino n. 1861/2013 entro il termine di giorni 40 dalla comunicazione del presente provvedimento;

dispone che il professionista delegato, (...), in caso di presentazione di offerte in relazione alla vendita fissata al giorno 27.06.2023, non dia corso alla gara in attesa della decisione sull'istanza ex [art. 649](#) c.p.c., differendo lo svolgimento della medesima sino ad un massimo di 120 giorni, tenuto conto del termine di validità delle cauzioni (art. 571 comma 3 n. 3);

fissa nuova udienza al giorno 13.10.2023 ore 10.00 per verificare l'avvenuta proposizione della opposizione tardiva, l'esito della decisione ex art. 649 e per le successive determinazioni.

Si comunicati.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**

Ivrea, 16 maggio 2023.

Il Giudice